

Codice dei contratti pubblici
Promotore finanziario

12 novembre 2009

Alberto Mischi

Finanza di progetto

Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono

☒ affidare mediante concessione ai sensi dell'articolo 143 oppure

☒ affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

(art. 153/1 D. Lgs. 163/2006²)

Finanza di progetto

Le procedure di affidamento del promotore finanziario sono disciplinate dalle norme

- della parte I (artt.1-27)**
 - della parte II, titolo III, capo I (artt. 126-141)**
 - della parte IV (artt. 239-246)**
 - della parte V (artt. 247-257)**
- (art.152/1 D. Lgs.163/2006)**

Finanza di progetto

Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni

☒ del titolo I *Contratti di rilevanza comunitaria* (art. 28 - 120) ovvero

☒ del titolo II *Contratti sotto soglia comunitaria* (artt. 121 - 125)

della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.

(art.152/2 D. Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedure

Se l'amministrazione ha almeno lo studio di fattibilità, pubblica un bando entro 6 mesi dall'approvazione dell'elenco annuale, con le procedure 1 o 2

Se l'amministrazione ha almeno lo studio di fattibilità e non pubblica un bando entro 6 mesi dall'approvazione dell'elenco annuale, si utilizza la procedura 3

Se l'amministrazione non ha inserito nel programma triennale l'opera pubblica e, quindi, non ha neppure uno studio di fattibilità, si utilizza la procedura 4

Finanza di progetto

Procedura 1

L'amministrazione pubblica un bando, entro 6 mesi dall'approvazione dell'elenco annuale, ponendo a base di gara uno studio di fattibilità relativo ad un'opera pubblica inserita nel programma triennale

(artt.153/2 e 153/16 D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 1

Alle procedure sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (art.98 D.P.R.554/1999) per il concessionario, anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

(art.153/8 D. Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 1

Le offerte devono contenere

- un progetto preliminare
- una bozza di convenzione
- un piano economico-finanziario asseverato da una banca (con l'indicazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno $\leq 2,5\%$ del valore dell'investimento)
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
- la cauzione provvisoria
- una cauzione pari al $2,5\%$ del valore dell'investimento

Finanza di progetto

Procedura 1

Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel bando di gara.

(artt.153/4, 153/5 e 153/6 D.Lgs.163/2006)

L'amministrazione redige una graduatoria e nomina promotore il concorrente che ha presentato la migliore offerta

(art.153/10/b D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 1

Se il progetto del promotore non necessita di modifiche, l'amministrazione procede direttamente alla stipulazione del contratto di concessione.

(art.153/10/D D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 1

L'amministrazione può chiedere al promotore di apportare modifiche al progetto preliminare necessarie ai fini dell'approvazione del progetto e della VIA senza alcun compenso aggiuntivo.

La concessione è aggiudicata al promotore solo se questi accetta le modifiche progettuali e il conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario.

(artt.153/3/A e 153/10/C D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 1

L'amministrazione può chiedere al promotore di apportare modifiche al progetto preliminare.

In caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare del promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

(artt.153/3/B e 153/10/E D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 1

La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo,

della procedura di approvazione del progetto preliminare e

della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

(art.153/11 D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 2

L'amministrazione pubblica un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.

(art.153/15/A D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 2

Alle procedure sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (art.98 D.P.R.554/1999) per il concessionario, anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

(art.153/8 D. Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 2

Le offerte devono contenere

- un progetto preliminare
- una bozza di convenzione
- un piano economico-finanziario asseverato da una banca (con l'indicazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno $\leq 2,5\%$ del valore dell'investimento)
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
- la cauzione provvisoria
- una cauzione pari al $2,5\%$ del valore dell'investimento

Finanza di progetto

Procedura 2

L'amministrazione pubblica un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.

(art.153/15/A D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 2

Viene nominato promotore il concorrente che ha presentato la migliore offerta, individuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(artt.153/4, 153/5 e 153/6 D.Lgs.163/2006)

L'amministrazione pone in approvazione il progetto preliminare del promotore, potendo richiedere tutte le modifiche necessarie all'approvazione, anche ai fini della VIA.

(art.153/15/B e 153/10/C D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 2

L'amministrazione bandisce una seconda procedura selettiva ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(art.153/15/C D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 2

Se non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, la concessione è aggiudicata al promotore.

(art.153/15/D D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 2

Se sono state presentate una o più offerte offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, il promotore può, entro 45 gg. dalla comunicazione dell'amministrazione, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto.

In questo caso l'amministrazione rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara nella misura massima del 2,5%.

Finanza di progetto

Procedura 2

Ove il promotore non adegui nel termine di 45 gg. la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima del 2,5%.

(art.153/15/F D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 3

In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro 6 mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre 4 mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura del 2,5 %, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma.

(art.153/16 D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 3

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 4 mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta 1 sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte.

Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro 6 mesi dalla scadenza di detto termine.

(art.153/16 D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 3

Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

- a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
(art.153/16/A D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 3

Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

(art.153/16/B D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 3

Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

(art.153/16/C D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 4

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonchè i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

(art.153/19 D.Lgs.163/2006)

Finanza di progetto

Procedura 4

Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro 6 mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, nè alla gestione dei relativi servizi.

Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

(art.153/19 D.Lgs.163/2006)

Avv. Alberto Mischi

Studio legale associato

Corinaldesi - Mischi

Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna

Tel. 051-264474 Fax 051-264564

alberto.mischi@corinaldesimischi.it